



ALLEGATO A

Disposizioni applicative ai sensi dell'art 6 del DM 30 marzo 2023, in materia di utilizzi alternativi dei sottoprodotti dei processi di vinificazione di uve dei produttori e di coloro che abbiano proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve.

Articolo 1 – Definizioni

- 1- Ai fini esclusivi dell'applicazione delle presenti disposizioni si intende per:
 - a) "Produttori":
qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che abbia prodotto vino da uve fresche, da mosto di uve, da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione, da essa ottenuti o acquistati.
 - b) "Sottoprodotti":
 - Le vinacce provenienti esclusivamente dai processi di vinificazione, comprendenti bucce, vinaccioli e raspi, che hanno subito esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico e con contenuto minimo di 2,8 di alcool anidro (effettivo o potenziale) ogni 100 kg;
 - Le fecce di vino, con contenuti minimi di 4 litri di alcol anidro per 100 kg, ed il 45% di umidità.

Articolo 2 – Campo di applicazione

- 1- Il presente provvedimento si applica agli usi alternativi individuati all'art 6, lettera a), del DM 30 marzo 2023 e successive modifiche ed integrazioni, dei sottoprodotti di cui al precedente art 1, comma 1, lettera b).
- 2- Sono escluse dall'applicazione delle presenti disposizioni le acque reflue provenienti dal lavaggio delle strutture e degli impianti enologici delle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c) del decreto legislativo n. 152/2006, in quanto ricadenti nel campo di applicazione del DM 25 febbraio 2016, art. 3 comma 1, lettera f), della DGR 813/2021 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3- E' escluso dall'applicazione delle presenti disposizioni l'uso agronomico indiretto [art. 6, comma 1, lettera b)] e l'uso energetico ed industriale [art. 6, comma 1, lettera c)], laddove trovano definizione e riferimento nell'Allegato A alla DGR 813/2021.

Articolo 3 – Usi alternativi dei sottoprodotti

- 1- Il DM 30 marzo 2023, all'art 6, comma 1, stabilisce che i produttori che sono tenuti ad eliminare i sottoprodotti, adempiono al loro obbligo con la consegna totale o parziale, in distilleria degli stessi o mediante il ritiro sotto controllo per i seguenti usi alternativi:
 - a) uso agronomico diretto, mediante la distribuzione nei terreni agricoli;
 - b) uso agronomico indiretto, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione dei fertilizzanti commerciali di cui al D.Lgs 75/2010;
 - c) uso energetico ed industriale mediante l'utilizzo dei sottoprodotti quale biomassa per la produzione di biogas o per alimentare impianti per la produzione di energia, utilizzati anche congiuntamente con altre fonti energetiche;
 - d) uso alimentare, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di bevande o prodotti alimentari;
 - e) uso farmaceutico; mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di farmaci;
 - f) uso cosmetico; mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di cosmetici;
 - g) altri usi alternativi comunicati al Ministero all'ICQRF ed alle regioni, almeno trenta giorni antecedenti all'effettuazione del primo ritiro sotto controllo.



fa092b95



- 2- Il DM 30 marzo 2023 all'art 3, comma 1, stabilisce che sono esonerati sia dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti in distilleria che dall'obbligo del loro ritiro sotto controllo:
- a) i soggetti che effettuano qualsiasi trasformazione delle uve fino ad un massimo di 6000 kg o che producono nei propri impianti un quantitativo di vino o di mosto fino a 50 hl;
 - b) I produttori di vini spumanti di qualità di tipo aromatico e di vini spumanti e vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate di tipo aromatico elaborati con mosti di uve o con mosti di uve parzialmente fermentati acquistati e sottoposti a trattamenti di stabilizzazione per eliminare le fecce.

Articolo 4 – Soggetti ammessi

- 1- Possono effettuare gli usi dei sottoprodotti previsti dal precedente art. 3, i produttori come individuati all'art. 1, comma a), nonché le Cantine Sociali, con rilascio dei sottoprodotti ai propri soci in quota parte della materia prima dagli stessi conferita.

Articolo 5 – Uso agronomico

- 1- L'utilizzo dei sottoprodotti ai fini agronomici è ammesso sui terreni condotti dall'utilizzatore, come risultanti dal fascicolo aziendale, nei limiti di un quantitativo massimo annuo di 3000 kg/ha come indicato all'art. 6, comma 1, lettera a) del DM 30 marzo 2023.
- 2- L'utilizzazione dei sottoprodotti per uso agronomico può essere effettuata mediante il preventivo compostaggio aziendale, purché effettuato al di fuori della cantina o dello stabilimento enologico.
- 3- Le fecce di vino destinate all'uso agronomico sono denaturate con l'aggiunta di solfato ferroso per uso agricolo, prima della loro estrazione dalla cantina e, comunque, entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, della Legge 12 dicembre 2016 e secondo quanto previsto dal DM 25/09/2017, n. 11294.
- 4- Non è ammesso, nel medesimo anno civile, lo spandimento agronomico dei sottoprodotti della vinificazione di cui all'art 1, comma 1, lettera b), nei terreni interessati dall'applicazione di:
 - a. Fanghi o altri residui di comprovata utilità agronomica, in coerenza con quanto previsto dalla DGR 2241/2005 e ss. mm. ii.;
 - b. Sui terreni interessati dalla distribuzione di liquami e dei materiali ad essi assimilati come stabilito nella DGR 813/2021, art. 5, comma 4, lettera c) e ss. mm. ii.;
 - c. Sui terreni interessati dalla distribuzione di letami e dei materiali ad essi assimilati come stabilito nella DGR 813/2021, art. 4, comma 4, lettera c) e ss. mm. ii.;
 - d. Sui terreni interessati alla distribuzione di acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, di cui alla legge 574/1996 e successive disposizioni nazionali e regionali di attuazione;
 - e. Sui terreni interessati alla distribuzione di fertilizzanti di cui alla lettera pp), art 2, DGR 813/2021 e ss. mm. ii..
- 5- E' fatto inoltre divieto di spandimento agronomico dei sottoprodotti della vinificazione di cui all'art 1, comma 1, lettera b) nei seguenti casi:
 - a. 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - b. 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino- ostiere e di transizione in Zona Ordinaria;
 - c. 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione in Zona Vulnerabile;
 - d. nelle situazioni enunciate nella DGR 813/2021, all'art 4, comma 3 e ss. mm. ii.;



fa092b95



- e. nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'art 4, comma 9, della DGR 813/2021, ovvero nel rispetto delle Misure di Conservazione di cui alla DGR 786/2016 e ss. mm. ii.;
 - f. considerando il ridotto contenuto di N_{totale} , di norma $\leq 2,5\%$, in tali sottoprodotti della vinificazione, nel rispetto dei divieti stagionali previsti per l'Ammendante Compostato Verde individuati all'art 6, comma 2_bis della DGR 813/2021 e ss. mm. ii., si stabilisce il divieto di spandimento dal 15 dicembre al 15 gennaio su tutto il territorio regionale;
- 6- Con esclusione dei casi in cui le uve siano destinate alla produzione dei vini per i quali il termine delle fermentazioni e delle rifermentazioni viene prorogato oltre il 31 dicembre dell'anno di inizio della campagna vendemmiale, ai sensi del decreto emanato annualmente dal Ministero competente, in attuazione della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016, art. 10, comma 1, gli interventi di spandimento delle fecce e delle vinacce devono concludersi entro il mese di dicembre dell'anno di inizio per ciascuna campagna vendemmiale.

Articolo 6 – Trattamenti di digestione anaerobica per la produzione di biogas

- 1- L'impiego dei sottoprodotti quali le vinacce nell'ambito dei processi di trattamento anaerobico per la produzione di biogas, se finalizzate alla successiva distribuzione agronomica, deve essere effettuato compatibilmente con le matrici definite all'art. 22 del DM 25/02/2016, nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato A alla DGR 813/2021 e ss. mm. ii. e nell'Allegato E, sub-allegato 19, alla DGR 813/2021 e ss. mm. ii.
- 2- I soggetti che producono ed utilizzano il digestato devono rispettare gli adempimenti previsti all'art 17 ed art. 18 della DGR 813/2021 e ss. mm. ii..
- 3- L'uso agronomico del digestato è ammesso secondo le indicazioni espresse all'art. 18 ed art. 20 della DGR 813/2021 e ss. mm. ii..
- 4- In tutti i casi non compresi ai precedenti punti 1,2 e 3 la destinazione energetica ed industriale dei sottoprodotti di vinificazione non è compatibile con la disciplina quadro regionale che regola la distribuzione agronomica (DGR 813/2021, Allegato A).

Articolo 7 – Combustione per la produzione di energia

- 1- Nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e dei criteri di cui al comma 2 dell'art. 184 bis del D.lgs 152/2006, ai sensi della Legge 205/2008, sono considerati sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4, parte II, dell'Allegato X, parte V del D.lgs. 152/2006, le vinacce vergini, nonché le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi derivanti dai processi di vinificazione e/o di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo fisico, compreso il lavaggio in acqua o l'essiccazione, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo.
- 2- Fatto salvo quanto stabilito per gli impianti di combustione di cui alle lettere bb) e ff), sezione 4, parte I dell'Allegato IV, parte V del D.lgs 152/2006, nonché i casi di esclusione previsti dall'Art. 272, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 269 e della parte quinta del medesimo D.lgs.
- 3- Ai sensi dell'art. 272 del D.lgs. 152/2006, gli impianti di combustione di cui al comma 1, alimentati da biomasse combustibili, devono comunque rispettare i valori dei limiti di emissione previsti all'Allegato I – “Valori di emissione e prescrizioni”, parte V del citato D.lgs.
- 4- Nel caso di impianti di altra Regione, il gestore dell'impianti dovrà consegnare al conferente il prodotto il documento di riscontro di avvenuto conferimento, secondo le modalità definite dalla Regione in cui ricade l'impianto di trattamento.



fa092b95



Articolo 8 – Comunicazione agli Enti preposti

- 1- Nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del DM 30 marzo 2023, comma 5, i produttori che abbiano proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve che destinano i sottoprodotti ad usi alternativi di cui al comma 1, art 6 del medesimo decreto, effettuano la comunicazione del ritiro sotto controllo dei sottoprodotti esclusivamente nel Registro telematico di cui all'articolo 1-bis, comma 5 Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91 (convertito dalla legge 11 agosto 2014 n.116) secondo le disposizioni previste dal D.M. n. 293 del 20/03/2015, nell'ambito dei Servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), utilizzando l'apposita funzionalità.
- 2- La comunicazione è trasmessa, per il tramite del SIAN, entro 4 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni di ritiro:
 - a. all'Ufficio ICQRF, Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
 - b. al comando del CUFAA, comando unità forestali, ambientali e agroalimentari;
 - c. alla Provincia.

Suddetta Comunicazione deve essere trasmessa agli uffici territorialmente competenti, ovvero nel territorio ove ricade il centro aziendale presso il quale vengono detenuti i sottoprodotti della vinificazione, al fine di consentire, rispettivamente, la verifica del rispetto delle normative in materia ambientale e vitivinicola.

- 3- La Comunicazione, di cui al punto 2, deve contenere le seguenti informazioni:
 - a. La natura e la quantità dei sottoprodotti;
 - b. Il luogo in cui sono depositati;
 - c. Il tipo di destinazione;
 - d. Il giorno e l'ora dell'inizio delle operazioni destinate a rendere inutilizzabili i sottoprodotti della vinificazione per il consumo umano o dell'inizio del trasporto verso lo stabilimento di utilizzazione dei sottoprodotti. Qualora l'eliminazione dei sottoprodotti della vinificazione avvenga in più giorni, deve essere indicato altresì il piano di ritiro/consegna dei sottoprodotti;
 - e. Nel caso di uso agronomico dei sottoprodotti, impegno del produttore alla loro distribuzione sui terreni agricoli i cui riferimenti sono riportati nel fascicolo aziendale;
 - f. Nel caso di utilizzazione dei sottoprodotti da parte di soggetto diverso dal produttore, devono essere indicati altresì il nome, la ragione sociale, il codice fiscale e la partita IVA della ditta destinataria, nonché il relativo indirizzo.
- 4- Il numero identificativo della Comunicazione effettuata nel registro telematico SIAN, è indicato nel campo relativo al documento giustificativo.
- 5- Il trasporto del sottoprodotto ritirato è scortato da una stampa della comunicazione telematica che viene esibita a richiesta dell'Organo che controlla le operazioni di ritiro. Nel SIAN le Comunicazioni sono conservate per 5 anni.

Articolo 9 – Autorità preposta al controllo

- 1- In conformità all'art 19, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, le Province che ricevono le Comunicazioni dei produttori di cui all'art. 8 del presente provvedimento, svolgono dei controlli sulle corrette modalità di utilizzo dei sottoprodotti di cui all'art 1, comma 1 lettera b).
- 2- Gli uffici ICQRF territorialmente competenti svolgono i controlli per verificare che i produttori assolvano l'obbligo di consegna ai distillatori nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, nonché in collaborazione con il CUFAA, per gli usi alternativi di cui all'art 6 del DM 30 marzo 2023 in materia di prevenzione repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio.



fa092b95

